



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF201

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 16

OGGETTO	LEGGE DI BILANCIO 2020 (IN BOZZA) – LE PRINCIPALI MISURE
RIFERIMENTI	DDL LEGGE DI BILANCIO 2020
CIRCOLARE DEL	12/11/2019

Sintesi: si elencano le principali misure del disegno di legge di bilancio 2020, approvato dal Consiglio dei ministri, che, allo stato attuale, è all'esame del Senato.

Sono numerosi gli emendamenti già presentati all'esame dell'Assemblea.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IVA E ACCISE (ART. 2)

L'art. 2 prevede la sterilizzazione totale per il 2020 e parziale dal 2021 degli **aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia)**.

Per gli anni successivi, è previsto il seguente aumento delle aliquote IVA:

- **aliquota IVA ridotta:** dal 10% al 12% dal 2021;
- **aliquota IVA ordinaria:** al 25% per il 2021 e al 26,5% dal 2022.

DEDUCIBILITÀ IMU (ART. 3)

Con ulteriore modifica relativa alla deducibilità dell'IMU, per il periodo d'imposta 2019, l'**IMU relativa agli immobili strumentali** è previsto:

- sia **deducibile** ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo
- **nella misura del 50%.**

CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO (ART. 4)

L'art. 4, tramite modifica operata all'art. 3 del D.lgs. 23/2011, prevede la **riduzione dal 15% al 10%, a regime**, dell'aliquota della **cedolare secca** da applicare

- ai canoni derivanti dai **contratti** di locazione di immobili abitativi **a canone concordato**
- nei **comuni ad alta densità abitativa**.

PROROGA DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE ED ECO-BONUS (ART. 19)

L'art. 19 prevede la **proroga** per l'anno **2020** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per

- ✓ interventi di **efficienza energetica**,
- ✓ di **ristrutturazione edilizia**
- ✓ e per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**.

ECO-BONUS

Viene disposta la **proroga al 31/12/2020** del termine previsto per fruire delle **detrazioni** fiscali nella misura del 65% per le **spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici**.

Si ricorda che l'agevolazione in esame spetta in relazione alle seguenti spese:

- ✓ riduzione del **fabbisogno energetico per il riscaldamento**;
- ✓ **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- ✓ **realizzazione di interventi su edifici esistenti**, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi;
- ✓ **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici/industriali
- ✓ **sostituzione di scaldacqua tradizionali** con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
- ✓ **acquisto e posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M del D.lgs. 311/2006

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

La **proroga della detrazione** riguarda anche le spese sostenute per:

- ✓ **acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti;
- ✓ **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Viene prevista la **soppressione** delle **disposizioni** di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 che **stabilivano**:

DISPOSIZIONI DELL'ART. 14 OGGETTO DI SOPPRESSIONE	
▪	detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1/01/2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
▪	l'esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al punto precedente
▪	detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Viene prevista la **proroga al 31/12/2020** della **detrazione** al 50%, fino ad una spesa massima di € 96.000, per i seguenti interventi di **ristrutturazione edilizia** indicati dall'art. 16-bis, co. 1, del TUIR:

- ✓ manutenzione ordinaria (sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, restauro/risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
- ✓ ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ✓ realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e eliminazione delle barriere architettoniche;
- ✓ prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- ✓ cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- ✓ risparmio energetico con particolare riguardo all'impiego di fonti rinnovabili di energia;
- ✓ adozione di misure antisismiche;
- ✓ bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La **proroga al 2020** interessa anche la **detrazione al 50%** (ripartita in 10 quote annue di pari importo e calcolata su un importo massimo di € 10.000) prevista per l'**acquisto di mobili e di elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le **apparecchiature** per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

SPORT BONUS (ART. 20)

La disposizione in esame proroga **al 2020** la disciplina del **credito d'imposta del 65%**, prevista dalla legge di bilancio 2019, per le **erogazioni liberali** destinate

- ➔ ad **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici**
- ➔ e **alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**.

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA	
Fruizione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in 3 quote annue di pari importo; ▪ non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità; ▪ le strutture da realizzare devono essere pubbliche.
Spettanza	▪ qualora l'erogazione liberale sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell'impianto che dei soggetti che detengono l'impianto in concessione o in altro tipo di affidamento.
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ possono accedere al beneficio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>persone fisiche ed ENC</u>: il credito non può eccedere il 20% del reddito imponibile; ✓ <u>soggetti titolari di reddito d'impresa</u>: il credito è fissato nel 10% dei ricavi annui.

Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non si applicano il limite massimo all'utilizzo di € 700.000, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, e quello annuale di € 250.000, di cui al co. 53, art. 1, L. 244/2007
Adempimenti dei destinatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle erogazioni liberali: comunicazione immediata all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dell'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione ▪ pubblicità adeguata con mezzi informatici; ▪ comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori: deve essere resa entro il 30/06 di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione e fino alla fine dei lavori; ▪ rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.



Per i **titolari di reddito d'impresa**, la norma in esame prevede che il **credito**:

- è **utilizzabile** in 3 quote annue, nel limite di spesa di € 13,2 milioni, tramite **compensazione**;
- **non rileva** ai fini delle **imposte sui redditi e IRAP**.

Ulteriori disposizioni previste:

- applicazione, in quanto compatibili, delle **disposizioni previste dal DPCM 30/04/2019**;
- **inserimento delle ASD e degli enti di promozione sportiva** tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche ex art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018;
- **criteri e modalità di ripartizione** delle risorse disponibili sono definiti con DPCM.

ESENZIONE IRPEF PER COLTIVATORI DIRETTI E IAP (ART. 21)

L'art. 21 prevede che, con riguardo all'anno d'imposta 2020, **non concorrono** alla formazione della **base imponibile IRPEF**, e delle relative addizionali,

- ➔ i **redditi dominicali e agrari** relativi a **terreni** dichiarati
- ➔ dai **coltivatori diretti** e dagli **IAP iscritti** nella **previdenza agricola**.



Nota: inoltre, per l'anno 2021, i medesimi redditi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50%.

PROROGA DEL SUPER E IPER AMMORTAMENTO (ART. 22)

L'art. 22 proroga i **super ed iper ammortamenti**; introduce, inoltre, un **credito d'imposta** per le imprese che realizzano **progetti ambientali** che **includono beni strumentali nuovi**.

SUPER AMMORTAMENTO

Viene previsto che i **titolari di reddito d'impresa** e gli **esercenti arti/professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, esclusi i mezzi di trasporto ex c. 1, art. 164, TUIR,

- **fino al 31/12/2020**, ovvero entro il 30/06/2021, a condizione che, entro la data del 31/12/2020, l'**ordine risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il **pagamento di acconti** per almeno il 20% del costo di acquisizione
- usufruiscono dell'aumento del **30% del costo di acquisizione** dei suddetti beni, con riferimento alla determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di leasing**.



Limite: la maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi **eccedenti € 2,5 milioni**.

Conferma delle disposizioni previste dalla L. 208/2015: sono **esclusi** dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare

- ✓ i beni per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- ✓ i fabbricati e le costruzioni;
- ✓ i beni di cui all'allegato 3 annesso alla suddetta L. 208/2015.

Inoltre, la maggiorazione del costo di acquisizione **non produce effetti ai fini degli ISA**.

IPERAMMORTAMENTO E MAGGIORAZIONE ACQUISTO BENI IMMATERIALI

Viene prorogata la **maggiorazione del costo** (acquisto o leasing) **dei beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0**, ricompresi nell'Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

La **maggiorazione** è riconosciuta anche per gli **investimenti effettuati entro il 31/12/2020**, ovvero fino al 31/12/2021, a condizione che entro la data del 31/12/2020

- l'ordine risulti **accettato dal venditore**
- e sia avvenuto il **pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione**.



Nota: l'applicazione della misura richiede che i beni agevolabili siano destinati a **strutture produttive** situate nel **territorio nazionale**.

Modulazione della maggiorazione a seconda dell'importo degli investimenti effettuati:

MISURA APPLICABILE	IMPORTO INVESTIMENTI
170%	▪ per gli investimenti fino a € 2,5 milioni;
100%	▪ per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
50%	▪ per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni
0%	▪ non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di € 20 milioni

Inoltre, viene prorogata la **maggiorazione del 40%**, del costo di **acquisizione dei beni immateriali (software)** funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla L. 232/2016), in favore dei **sogetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2020**, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31/12/2020 e, a certe condizioni, al 31/12/2021.

DISPOSIZIONI CONFERMATE
▪ ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione ex L. 232/2016
▪ resta ferma la norma prevista dalla L. 208/2015 che esclude la possibilità di maggiore l'ammortamento per i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni previsti nell'all. 3 della medesima legge;
▪ le norme in tema di investimenti sostitutivi previste dalla L. 205/2017 che riguardano la cessione onerosa del bene agevolato; in tali casi il beneficio non viene meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla L. 232/2016; ✓ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole di cui alla citata L. 232/2016.

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Per i soggetti che **usufruiscono dell'agevolazione**, il **calcolo degli acconti** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 e per quello successivo

- è effettuato **considerando**, quale imposta del periodo precedente,
- quella che si **sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative**.

CREDITO D'IMPOSTA PER PROGETTI AMBIENTALI (ART. 22)

La norma prevede, la cui attuazione è rinviata ad apposito decreto ministeriale, la concessione alle **imprese che realizzano progetti ambientali**, che **includono beni strumentali nuovi acquistati dal 1/01/2017**, compresi negli allegati A e B alla L. 232/2016,

- ➔ un **credito d'imposta**, concesso per gli anni 2020-2022, **pari al 10%**
- ➔ delle **spese** sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti.

OBIETTIVI AMBIENTALI DA RAGGIUNGERE
<ul style="list-style-type: none"> generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate; generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente; generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati; realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
COSTI AGEVOLABILI
<ul style="list-style-type: none"> competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti; consulenze specialistiche; personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale

L'adozione delle **linee guida** per la valutazione tecnica dei progetti è demandata all'ENEA.



Fruizione del credito d'imposta: a tal fine, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida devono risultare da apposita certificazione rilasciata rispettivamente dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.

ASPETTI RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA
<ul style="list-style-type: none"> è ricosciuto fino ad un importo massimo annuale di € 60.000 per ciascun beneficiario, può essere utilizzato solo in compensazione con F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia; non è soggetto ai limiti di compensazione di € 250.000 e € 700.000. è utilizzabile dall'1/01 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione dello stesso in tre quote annuali di pari importo. non è soggetto a tassazione ai fini IRPEF/IRES/IRAP. non rileva ai fini del rapporto di deduzione degli interessi passivi e componenti negativi di reddito di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR. va indicato nella dichiarazione dei redditi. In caso di controllo e accertamento di indebita fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

CREDITI D'IMPOSTA PROROGATI (ARTT. 23, 24 E 37)

CREDITO D'IMPOSTA	ART.	CONTENUTO
Formazione 4.0	23	Proroga al 2020 del credito d'imposta formazione 4.0, <ul style="list-style-type: none"> estendendolo alle spese di formazione sostenute nei 2 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018, in luogo del solo periodo di imposta successivo.
Investimenti per eventi sismici	24	Proroga fino al 31/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte delle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24/08/2016.
Investimenti nel Mezzogiorno	37	Proroga al 31/12/2020 del credito d'imposta per l' acquisto di beni strumentali nuovi <ul style="list-style-type: none"> destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

BONUS FACCIATE (ART. 25)

L'art. 25 prevede la **detraibilità dall'IRPEF del 90%** delle spese documentate, sostenute nel **2020**,

- ➔ relative agli **interventi edilizi**, ivi **inclusi** quelli di manutenzione ordinaria,
- ➔ **finalizzati al recupero/restauro della facciata degli edifici**.



Norme ulteriori:

- la detrazione non è soggetta a limiti massimi di spesa.
- si applicano le ulteriori disposizioni contenute nell'**art. 16-bis del TUIR**.

NUOVA SABATINI, INVESTIMENTI SUD ED ECOSOSTENIBILI DELLE PMI (ART. 26)

Viene previsto il **rifinanziamento** di € 105 milioni per l'anno 2020, di € 97 milioni per ciascuno degli anni 2021-2024 e di € 47 milioni per l'anno 2025 della c.d. **Nuova Sabatini**,



Nota: si ricorda che la Nuova Sabatini è una misura di sostegno

- diretta a concedere alle micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
- e di un correlato contributo statale in c/impianti rapportato agli interessi calcolati sui suddetti finanziamenti.

Investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno:

- la **maggiorazione** del contributo statale viene elevata al **100%** per le **micro e piccole imprese** che effettuano **investimenti "Industria 4.0"**
- **nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** nel **limite complessivo di € 60 milioni**, a valere sulle risorse stanziare.

Quota riservata:

- una **quota pari al 25%** delle risorse stanziare è **destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto**, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a **basso impatto ambientale**;
- per tali operazioni opera una **maggiorazione del contributo statale** che viene rapportato sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 % (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario).

Ulteriori disposizioni:

- le **risorse non utilizzate al 30/09** di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura;
- sui finanziamenti concessi, la **garanzia del Fondo di garanzia PMI** è concessa alle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

RIPRISTINO DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) (ART. 30)

Dal 2019 è previsto

- la **reintroduzione dell'ACE** (art. 1 DL 201/2011), abrogata dalla legge di bilancio 2019
- **in sostituzione della cd. "mini-Ires"** legata al reinvestimento degli utili, di cui al DL 34/2019.



Nota: l'aliquota per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,3%.

INCENTIVI ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI (ART. 31)

La norma in esame prevede che le **persone fisiche maggiorenni** residenti in Italia che, al di fuori di attività di impresa o esercizio di arti/professioni, **effettuano abitualmente**

- ➔ **acquisti** con strumenti di **pagamento elettronici**
- ➔ hanno diritto ad un **rimborso in denaro**.

Con decreto del MEF:

- sono individuati **condizioni e criteri per tale misura premiale**;
- sono dettate le **disposizioni attuative, incluse**:
 - ✓ le **forme** di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;
 - ✓ l'individuazione **degli strumenti di pagamento elettronici** destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

CREDITO D'IMPOSTA PER R&S NEL MEZZOGIORNO (ART. 38)

L'art. 38 innalza **dal 25 al 50%** il **credito di imposta**

- ➔ delle spese per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**,
- ➔ effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2020,

solo nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Disposizioni applicabili e condizioni:

- ✓ si applicano, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013;
- ✓ efficacia delle disposizioni: è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

CANONE RAI - ESENZIONE PER ANZIANI CON REDDITO BASSO (ART. 42)

L'art. 42 prevede che, **dal 2020**, la **soglia del reddito** proprio e del coniuge

- ✓ prevista per l'**esenzione** del pagamento del canone di abbonamento RAI, solo per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito, per i **soggetti di età pari o superiore a 75 anni**,
- ✓ è fissata complessivamente a **€ 8.000 annui**.

Assenza di conviventi: viene specificato che lo stesso si riferisce alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Sanzione amministrativa per l'abuso: è irrogata, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, per un importo compreso tra € 500 ed € 2.000 per ciascuna annualità evasa.

BONUS CULTURA 18APP (ART. 43)

L'art. 43 prevede il **rifinanziamento**, per l'anno **2020**, della **Card cultura per i diciottenni (c.d. 18app)**, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel **limite di spesa di € 160 milioni**.

Somme assegnate con la Carta: non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Si rinvia ad apposito decreto ministeriale la definizione degli **importi nominali** da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, i **criteri, modalità di attribuzione e utilizzo della Carta**.

INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA (ART. 60)

L'art. 60 prevede le seguenti disposizioni in favore degli **imprenditori agricoli**:

MISURA	CONTENUTO
Sgravio contributivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riconoscimento ai coltivatori diretti e agli IAP ex art. 1 del D.lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni, con riguardo alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1/01/2020 e il 31/12/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, ▪ l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; l'esonero non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento attualmente previsti.

<p>Imprenditoria femminile in agricoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura: si demanda ad apposito D.M., la definizione di criteri e modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; ▪ aspetti relativi ai mutui: sono concessi nel limite di € 300.000, della durata massima di 15 anni incluso il periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
--	---

MISURE PER CAMPIONE D'ITALIA (ART. 70)

L'art. 70 prevede una serie di misure fiscali **relative al comune di Campione d'Italia**, prevedendo, inoltre, la sua inclusione nel territorio UE e nell'ambito di operatività della disciplina delle accise.

RIMODULAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO (ART. 75)

La disposizione in esame interviene sull'art. 15 del TUIR al fine di

- ➔ **ridurre il grado di detraibilità dall'imposta** lorda degli oneri detraibili al 19% ivi indicati
- ➔ per i **contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120.000**.

In particolare, viene previsto che la detrazione spetta nella seguente misura:

REDDITO	QUOTA DI DETRAZIONE SPETTANTE (%)
▪ Fino a € 120.000	100
▪ Oltre € 120.000 fino a € 240.000	$[(€ 240.000 - \text{REDDITO}) / € 120.000] \times 100$
▪ Oltre € 240.000	0

Ulteriori aspetti:

- il **reddito complessivo** è determinato **al netto del reddito** dell'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e di quello delle **relative pertinenze**;
- la detrazione spetta per l'**intero importo**, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli **interessi passivi e oneri accessori relativi ai prestiti e mutui agrari**, **all'acquisto** e alla **costruzione dell'abitazione principale** e alle **spese sanitarie per patologie gravi**.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE (ART. 76)

La disposizione in esame esclude **dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale**, a decorrere dall'1/03/2020, i **veicoli** appartenenti alla categoria **euro 3 e inferiori**.

A partire **dall'1/01/2021 l'esclusione** dal beneficio riguarda **anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori**.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (ART. 78)

L'art. 78 **riduce la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali**, con riferimento a quelli ritenuti **inquinanti**.

Nello specifico, viene previsto, tramite modifica all'art. 51 del TUIR, che per i **veicoli diversi da quelli a trazione elettrica e a trazione ibrida termoelettrica**, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti **addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio**, per la **determinazione del reddito di lavoro dipendente** si assume

- ➔ il **60% (in luogo del 30%)** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, **in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro**,
- ➔ e il **100%** in caso di emissioni superiori.

MANUFATTI IN PLASTICA MONOUSO E INCENTIVI PER I PRODUTTORI (ART. 79)

E' prevista l'istituzione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI):

- che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di **merci o di prodotti alimentari**,
- ad **esclusione** dei **manufatti compostabili** e delle **siringhe**.

Inoltre, viene riconosciuto un **credito di imposta** alle **imprese attive nel settore delle materie plastiche**, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari

- ✓ nella misura del **10% delle spese sostenute**, dall'1/01/2020 al 31/12/2020, fino all'importo massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario,
- ✓ dalle suddette imprese per l'**adeguamento tecnologico** finalizzato alla produzione di manufatti **biodegradabili e compostabili**.

Viene previsto, altresì, che alle **spese in attività di formazione** svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, sostenute dall'01/01/2020 al 31/12/2020,

- si **applica**, in quanto compatibile,
- la **disciplina** del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie (Credito d'imposta formazione 4.0).

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (ART. 83)

La disposizione in esame interviene sul **regime fiscale dei buoni pasto**,

- ➔ **aumentando a € 8** (*in luogo di € 7*) la quota esente da imposizione ove siano **erogati in forma elettronica**
- ➔ e **riducendo a € 4** (*in luogo di € 5,29*) la quota che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ove siano **erogati in formato diverso da quello elettronico**.



Nota: per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee o ubicate in zone prive di servizi di ristorazione rimane il limite giornaliero di € 5,29.

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ART. 84)

L'**art. 84** modifica la disciplina dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla **L. 145/2018**.



Legge di bilancio 2019: ha istituito, in sostituzione dell'abrogata imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, un'imposta sui servizi digitali che prevede

- un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai soggetti che prestano servizi digitali
- e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a € 750 milioni e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a € 5,5 milioni

Le disposizioni attuative della misura sono state rinviate ad apposito decreto ministeriale.

La norma in commento prevede quanto segue:

- ✓ chiarimenti circa le **modalità applicative dell'imposta** con riferimento ai corrispettivi soggetti alla stessa, alle dichiarazioni e periodicità del prelievo;
- ✓ **definizione** di ciò che **non** si considera "**servizi digitali**";
- ✓ obbligo per i **soggetti passivi non residenti** di nominare un **rappresentante fiscale**;
- ✓ **applicazione dell'imposta dal 2020 senza** necessità di **emanazione del D.M. attuativo**;
- ✓ le **disposizioni ex L. 145/2018 restano in vigore fino** all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (ART. 85)

La norma in esame prevede che **la fruizione della detrazione del 19%**, prevista per gli **oneri** indicati nell'**art. 15 del TUIR** e in **altre disposizioni normative**,

- ➔ è subordinata al pagamento della spesa
- ➔ con **strumenti tracciabili**.

Eccezioni alla tracciabilità del pagamento: resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSSN.

Strumenti tracciabili: si intendono i **versamenti bancari/postali** ovvero quelli avvenuti tramite **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**.

ANALISI DI RISCHIO (ART. 86)

L'**art. 86** prevede che, per le **attività di analisi del rischio di evasione** effettuate utilizzando le informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'anagrafe tributaria,

- ➔ **l'Agenzia Entrate e la GDF** possano **avvalersi** delle tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le **altre banche dati a loro disposizione**,
- ➔ onde **individuare criteri di rischio** utili all'emersione di posizioni da controllare e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

Ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema privacy: l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Inoltre, **anche la GDF può utilizzare le informazioni** contenute nell'archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria, per le stesse finalità e con le modalità anzidette.

IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI (ART. 87)

La disposizione in esame **elimina l'esenzione, attualmente prevista, dall'imposta di bollo** per i **certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale**, assoggettando gli stessi al **pagamento dell'imposta nella misura di € 2,40 a foglio**.

REGIME FORFETARIO (ART. 88)

L' **art. 88** prevede le seguenti modifiche alla **disciplina del regime forfettario**:

REGIME FORFETARIO	
Abrogazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ abrogazione delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2019 relativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%, prevista a decorrere dall'1/01/2020, per i contribuenti con ricavi tra € 65.001 e € 100.000;
Limite di ricavi / compensi <i>(non modificato)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ resta fermo a € 65.000 il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per l'accesso al regime forfettario;
Spese per il personale <i>(reintrodotto con innalzamento del limite di spesa)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ viene reintrodotta la condizione che subordinata l'accesso al regime al limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio; ▪ pertanto, possono accedere al regime agevolato i contribuenti che, oltre al non superamento del limite dei ricavi/compensi sopra indicati, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Reddito di lavoro dipendente <i>(ripristino)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ripristino della disposizione che prevede l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di € 30.000 (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Regime premiale <i>(novità)</i>	Introduzione di un regime premiale per incentivare l'utilizzo della fattura elettronica: <ul style="list-style-type: none"> per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfetario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
Norma modificata	<ul style="list-style-type: none"> per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (ART. 89)

La norma riapre i termini per la **rivalutazione**

→ di **terreni agricoli ed edificabili**

→ **nonchè partecipazioni in società non quotate** in mercati regolamentati posseduti **all'1/01/2020** al di fuori del regime d'impresa.

Adempimenti

Il termine di **versamento dell'imposta sostitutiva** è fissato al **30/06/2020** (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in 3 rate annuali di pari importo).

La **perizia di stima** va redatta ed asseverata entro il medesimo termine del 30/06/2020.

Aliquote d'imposta: le aliquote (ex artt. 5, co. 2, e 7, co. 2, L. 448/2001), sono fissate nella seguente misura:

- 11% (in luogo del precedente 10%) per i terreni;
- 11% (in luogo del precedente 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% per le partecipazioni qualificate.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE IMMOBILI (ART. 89)

Viene **aumentata al 26%** (in luogo del 20%) l'imposta sostitutiva

→ **applicabile sulle plusvalenze realizzate**

→ in caso di **cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti** da non più di 5 anni (ex L. 266/2005).



Nota: l'imposta sostitutiva si applica all'atto di cessione su richiesta della parte venditrice (soggetto privato) resa al notaio; riguarda tutti i fabbricati (abitativi o meno) ed i terreni agricoli.

RIVALUTAZIONE DI BENI E PARTECIPAZIONI (ART. 89)

La norma ripropone la possibilità per le **imprese** (che non adottano gli IAS):

→ di **rivalutare i beni d'impresa** e le **partecipazioni, iscritte in bilancio al 31/12/2018**

→ **ad esclusione** degli immobili "merce".

La rivalutazione:

- va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo al 31/12/2018**, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020
- deve riguardare **tutti i beni** appartenenti alla stessa **categoria omogenea**
- è effettuata attraverso il pagamento di un'**imposta sostitutiva** con le seguenti aliquote:
 - ✓ **12%** per i **beni ammortizzabili**
 - ✓ **10%** per i **beni non ammortizzabili**.

ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVISTE	
Affrancamento del saldo attivo della rivalutazione	▪ l'imposta sostitutiva è del 10%
Riconoscimento del maggior valore	▪ il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini dell'Irpef/Ires/Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita
Plusvalenze / minusvalenze	▪ nel caso di cessione/destinazione a finalità estranee dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusv/minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione
Versamento imposte sostitutive	▪ le imposte sostitutive sono versate (anche tramite compensazione) in un'unica rata nel termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Disposizioni applicabili	▪ si applicano , in quanto compatibili, quelle previste dalla L. 342/2000 (artt. 11, 13, 14 e 15) e dai DD.MM. 162/2001 e 86/2002, nonché dell'art. 1 della L. 311/2004 (co. 475, 477 e 478).
Beni immobili	▪ i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1/12/2021
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio	▪ le previsioni ex co. 1, art. 14 (che disciplina il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio), L. 342/2000, si applicano anche ai soggetti IAS nella redazione del bilancio , anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; inoltre, per tali ultimi soggetti, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta che può essere oggetto di affrancamento.

DIFFERIMENTO DEDUZIONE DI COMPONENTI NEGATIVI IRES (ART. 90)

L'art. 90 prevede il **differimento** delle % di deducibilità, a **fini IRES/IRAP**, di alcuni componenti negativi:

- la % di deducibilità, pari al 12%, dello stock di **svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari**, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019, viene differita ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2022 e ai 3 successivi;
- la % di deducibilità del 10% della **riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese**, che nasce dalla prima applicazione dell'IFRS 9, viene differita al periodo d'imposta in corso al 31/12/2028;
- la % di deducibilità del 5% **dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali**, originariamente stabilita per il 2019, viene differita al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025 e ai 4 successivi.

INCREMENTO DEL PRELIEVO SULLE VINCITE (ART. 93)

E' previsto l'**incremento del prelievo sulle vincite** conseguite mediante apparecchi *videolottery* (VLT) giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

Il **prelievo per le videolottery** (già oggetto di modifica da parte del DL 124/2019) è fissato nelle seguenti misure:

- 1,9% dall'1/05/2020 e 1,3% dall'1/01/2021, per la vincita o parte di essa fino a € 500;
- 15%, dall'1/05/2020, per la parte della vincita eccedente € 500.

Inoltre, a decorrere dall'1/03/2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente € 500 per i **giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea** è fissato al 15%.

Infine, si rinvia ad apposito Prov. dell'ADM la modifica della % del prelievo sulla vincita dei giochi Superenalotto e Superstar.

UNIFICAZIONE IMU-TASI (ART. 95)

La disposizione in esame prevede l'**unificazione dell'IMU e TASI** che, dal punto di vista normativo, confluiscono in un unico testo. A tal fine, viene abolita dal 2020 l'**imposta unica comunale (IUC)**, ad eccezione della **TARI** e ridisciplinata l'IMU in base alle norme che seguono.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

DISPOSIZIONI NORMATIVE	
Presupposto dell'imposta	<ul style="list-style-type: none"> è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
Definizioni	<ul style="list-style-type: none"> fabbricato: si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto/iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile; pertinenze: si intendono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge (si riferiscono a quelle attualmente previste); è stato esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario; area fabbricabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole ex D.lgs. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. terreno agricolo: si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
Soggetti attivo e passivo dell'imposta	<ul style="list-style-type: none"> soggetto attivo dell'imposta: è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste sul proprio territorio; soggetti passivi dell'imposta: sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; sono tali anche il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, nonché il locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing.
Gettito riservato allo Stato	<ul style="list-style-type: none"> è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
Base imponibile	<p>è costituita dal valore degli immobili ed è così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i fabbricati iscritti in catasto, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1/01 dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori. <ul style="list-style-type: none"> ✓ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; ✓ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; ✓ 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ✓ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del MEF; in caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore. per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale.

	<ul style="list-style-type: none"> in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori; per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Riduzione della base imponibile	<ul style="list-style-type: none"> resta confermata la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.
Aliquote	<ul style="list-style-type: none"> aliquota base per l'abitazione principale di lusso: è pari allo 0,5% e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; è confermata la detrazione di € 200 applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli ERP; aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale: è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento. fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) è pari allo 0,1% e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU finché permanga tale destinazione; aliquota di base per i terreni agricoli: è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento; aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%; aliquota base per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale: è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino allo 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento; in sostituzione della maggiorazione TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019; tali enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
Diversificazione delle aliquote dai comuni	<ul style="list-style-type: none"> a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF; i comuni sono obbligati ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote messa a disposizione dal Portale del federalismo fiscale tramite un'applicazione che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di loro approvazione; pertanto, la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti; le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del prospetto delle aliquote sono stabilite con decreto del MEF;
Esenzioni e riduzioni	<ul style="list-style-type: none"> sono esenti dal tributo i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina; confermata l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali; sono esenti, purché sussistano per il periodo dell'anno le prescritte condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del SS, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; ✓ i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ✓ i fabbricati con destinazione ad usi culturali; ✓ i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; ✓ i fabbricati di proprietà della Santa Sede; ✓ i fabbricati appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; resta ferma l'applicazione dell'imposta ai partiti politici e alle fondazioni bancarie per gli immobili da essi posseduti, indipendentemente dalla destinazione d'uso; riduzione al 75% dell'aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato;

Applicazione dell'imposta e versamenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; ▪ il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in 2 rate, scadenti la prima il 16/06 e la seconda il 16/12, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16/06; ▪ in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato nell'ultimo anno di applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito del Dipartimento delle finanze alla data del 28/10 di ciascun anno; ▪ per gli ENC, il versamento è effettuato in 3 rate con eventuale compensazione dei crediti al comune nei confronti del quale è scaturito il credito; ▪ in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni del regolamento comunale, prevale quanto stabilito nel prospetto; ▪ modalità di versamento del tributo: utilizzo dell'F24 o del bollettino di c/c postale con esso compatibile, oppure utilizzo della piattaforma PagoPA; ▪ con decreto del MEF sono individuati i requisiti dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell'imposta; ▪ efficacia di aliquote e regolamenti per l'anno di riferimento: il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il regolamento, entro il 14/10, nel Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28/10, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; ▪ soggetto tenuto al versamento del tributo per casi particolari: <ul style="list-style-type: none"> ✓ multiproprietà: il versamento è effettuato da chi amministra il bene; ✓ parti comuni dell'edificio: il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore; ✓ immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa: l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.
Obblighi dichiarativi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'obbligo dichiarativo è assolto dai soggetti passivi dell'imposta, ad eccezione degli ENC, mediante presentazione della dichiarazione entro il 30/06 dell'anno successivo o, in alternativa, della trasmissione telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF; ▪ la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; ▪ le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità; ▪ nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l'IMU; ▪ gli ENC presentano la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del MEF, entro il 30/06 dell'anno successivo; gli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno.
Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e dal reddito professionale; non è prevista la deducibilità ai fini IRAP; le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021; ▪ in via transitoria è prevista la deduzione nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre l'intera deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto a decorrere dal 2022; ▪ la deducibilità per l'anno 2019 viene invece fissata nella misura del 50%.
Accertamento e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ omesso/insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione: applicazione dell'art. 13 del D.lgs. 471/1997; ▪ omessa presentazione della dichiarazione: si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50; ▪ infedele dichiarazione: si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50; ▪ mancata, incompleta o infedele risposta al questionario: si applica la sanzione da € 100 a € 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 gg dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da € 50 a € 200; ▪ riduzione delle sanzioni di cui ai punti precedenti: sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi; il comune ha la facoltà di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti/esimenti.
Riscossione dell'imposta	<p>Con regolamento i comuni possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; ▪ stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

	<ul style="list-style-type: none"> prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree in seguito divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ENC, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.
Regime transitorio	<ul style="list-style-type: none"> per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30/06/2020; tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dall'1/01/2020.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI (ART. 96)

La disposizione in esame prevede la **riforma della riscossione degli enti locali**, con particolare riguardo agli strumenti per l'**esercizio della potestà impositiva**, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

SINTESI	
Entrate degli EE.LL.	<ul style="list-style-type: none"> tutte le somme, a qualsiasi titolo riscalte appartenenti agli enti locali, affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
Accesso ai dati	<ul style="list-style-type: none"> gli enti locali e i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell'ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo; a tal fine, l'ente locale è tenuto a consentire al soggetto affidatario l'utilizzo degli applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti; restano ferme per i soggetti affidatari dei servizi di riscossione le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria nonché del pubblico registro automobilistico.
Accertamento esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> introduzione per le entrate enti locali dell'istituto dell'accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dagli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, che ha introdotto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata; l'accertamento esecutivo degli enti locali opera a partire dal 2020.
Responsabile della riscossione	<ul style="list-style-type: none"> modifica della procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
Assenza di regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> disciplina, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, della dilazione del pagamento delle somme dovute;
Soggetti con funzioni di supporto	<ul style="list-style-type: none"> istituzione di una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione cui sono obbligati ad iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
Atti gratuiti	<ul style="list-style-type: none"> gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.